

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. In questa discussione, molte e meritate lodi si son fatte alla relazione e al suo relatore. C'è stata solo qualche osservazione contraria, forse per mettere in rilievo quelle lodi. Ma di ciò non intendo intrattenermi. Intendo intrattenermi là dove non si è risparmiata l'Amministrazione (non mi occupo della avvocatura erariale), alla quale si fece il rimprovero: che, quando le capita di riportare dalla Cassazione di Roma una sentenza favorevole alle sue conclusioni, commette nientemeno che la colpa di inserirla nel suo *Bollettino ufficiale*, per farla sapere ai suoi dipendenti.

Questa censura si faceva sopra una questione viva, tendente a stabilire le attribuzioni del collegio peritale.

Tutti noi abbiamo dovuto leggere le assennate parole della Commissione sopra questo delicatissimo argomento. Ma, come? Perchè una decisione dice che in una data questione di qualificazione delle merci i tribunali non sono competenti, subito ci si affretta a farla conoscere per mezzo del *Bollettino ufficiale*? Dovete almeno aspettare la decisione in sede di rinvio.

No; non può essere così, perchè la decisione in sede di rinvio non può venire.

Si ebbe una decisione presa a sezioni riunite in punto di competenza; è un caso, lo dico subito, un pò speciale. Si trattava di una partita di acciaio presentata al confine. L'acciaio temperato paga un dazio, l'acciaio non temperato ne paga uno minore; la dogana crede che l'acciaio sia temperato, e lo tassa secondo la tariffa corrispondente.

Reclamarono i contribuenti, ricorsero al collegio peritale; e questo fu di parere che fosse acciaio temperato e conseguentemente il Ministero delle finanze, sul parere del collegio peritale, decise che era acciaio temperato e che dovesse pagare la corrispondente tariffa.

Questa decisione diede luogo ad un ricorso in giudizio; si nominarono i soliti periti e fu curioso, i periti cominciarono a dire ch'era acciaio temperato e poi che non era temperato! Era temperato sapete perchè? perchè si aveva da ricevere come acciaio temperato dall'amministrazione della guerra, per la quale si faceva la fornitura di quell'acciaio; ma per pagare il dazio era un altro paio di maniche; non era temperato abbastanza e quindi non doveva pagare come acciaio temperato! Dopo questa decisione viene fatta la denuncia in Corte Suprema, come fosse quella una decisione da essere annullata senza rinvio, per incompetenza; e l'annullamento viene; e riman ferma la determinazione che quell'acciaio doveva essere

considerato come acciaio temperato, anche per gli effetti del dazio, come l'amministrazione della guerra lo doveva ricevere come acciaio temperato nella sua fornitura.

Questa è la fattispecie della questione della quale abbiamo udito gli appunti che mi hanno mosso a dire qualche cosa.

Ma esaminiamolo un poco questo collegio peritale: è un tribunale? Dio ne guardi! Rappresenta il contenzioso amministrativo; c'è qualche cosa di pauroso in questa parola. Che cosa volete? Io non sono stato degli ultimi a combattere questa idra del contenzioso amministrativo; ma ora mi pare che si esageri; ora mi pare si abbia tanta paura di questo Foro amministrativo, da voler persino pretendere che facciada il chimico il magistrato; e siamo proprio nel caso.

La legge del 1878 mette accanto al ministro delle finanze un collegio di periti, sul parere del quale si risolvono le questioni di qualificazione e quelle di assimilazione delle merci,

Che cosa è questa merce? È o non è acciaio temperato? Si sente il collegio dei periti, e il ministro delibera su questo parere, e qualche volta da esso discorda.

Manca assolutamente nella tariffa la contemplazione di questi oggetti; ma a qual dazio si deve sottoporre? Bisogna cercare l'oggetto che più gli assomiglia, ed ecco che si fa una disposizione che si chiama di assimilazione. E in questo caso si sente il collegio peritale. Ma non basta, perchè il provvedimento che si prende dal ministro delle finanze, si prende per decreto che si inserisce nella *Gazzetta Ufficiale*. Quindi che cosa diventa? Diventa una aggiunta di voce non contemplata nella tariffa; e quest'aggiunta si fa dal ministro delle finanze con tutte queste solennità per delegazione avutane dalla legge.

Ma veniamo all'atto pratico: vediamo la giurisprudenza che si è stabilita su questo collegio, e sulle sue competenze.

Viene ad esempio una questione, se cioè l'olio di fegato di merluzzo, del quale si è fatta una voce speciale nella tariffa generale del 1878, sia da tassare secondo l'antica tariffa, per quelle provenienze dove si ha il fatto della nazione più favorita.

Presso a poco accadde lo stesso per la magnesia calcinata che aveva prima la voce dei prodotti chimici innominati. Ed in tutti questi casi si è detto che non si paga proprio la tariffa della voce speciale, che bisogna stare alla tariffa che c'era prima, perchè c'è qui la tariffa convenzionale, che non